



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 14.2.2011
COM(2011) 59 definitivo

2011/0030 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione dell'Unione europea in seno al comitato speciale UE – Cile per la cooperazione doganale e le norme d'origine in merito all'allegato III dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Il 18 novembre 2002 è stato firmato un accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra.

L'allegato III dell'accordo di associazione UE – Cile, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, stabilisce le norme di origine per i prodotti originari del territorio delle parti dell'accordo.

Il Cile e l'Unione europea hanno deciso di comune accordo di introdurre, attraverso una nota esplicativa nell'allegato III, una precisazione riguardo alle norme di origine di cui a detto allegato.

- **Contesto generale**

L'allegato III è entrato in vigore il 1° febbraio 2003. Le note esplicative all'allegato III – le cui disposizioni hanno lo scopo di fornire alle autorità doganali direttive chiare sull'attuazione dell'allegato stesso – sono in vigore dal 1° gennaio 2004.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Nessuna.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non pertinente.

La presente proposta introduce chiarimenti in un testo precedente.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

Non pertinente. La presente proposta introduce chiarimenti a un accordo commerciale bilaterale vigente. Non vi sono altre opzioni da esaminare.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Si chiede al Consiglio di adottare una posizione dell'Unione europea su un progetto di decisione del Comitato speciale UE – Cile per la cooperazione doganale e le norme d'origine che introduce precisazioni riguardo alle norme di origine contenute nell'allegato III dell'accordo di associazione relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.

- **Fondamento giuridico**

Ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato III dell'accordo di associazione le parti possono concordare, in seno al Comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d'origine, note esplicative in merito all'interpretazione, all'applicazione e alla gestione di detto allegato. .

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni che si illustrano di seguito.

Non pertinente.

- **Scelta degli strumenti**

Strumenti proposti: altri.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni che si illustrano di seguito.

Decisione del Comitato speciale UE – Cile per la cooperazione doganale e le norme d'origine.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione dell'Unione europea in seno al comitato speciale UE – Cile per la cooperazione doganale e le norme d'origine in merito all'allegato III dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafi 3 e 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Norme di origine preferenziali sono essenziali al buon funzionamento degli accordi di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi partner commerciali, tra cui il Cile. Il 18 novembre 2002 è stato firmato un accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra¹.
- (2) L'allegato III dell'accordo di associazione definisce la nozione di prodotti originari e i metodi di cooperazione amministrativa. Esso è entrato in vigore il 1° febbraio 2003.
- (3) Le note esplicative all'allegato III – le cui disposizioni hanno lo scopo di fornire alle autorità doganali direttive chiare sull'attuazione dell'allegato stesso – sono in vigore dal 1° gennaio 2004.
- (4) Facendo riferimento alle norme di origine di cui all'allegato III dell'accordo, l'articolo 58 dell'accordo di associazione mira ad eliminare i dazi doganali sulle merci provenienti da una delle parti ed esportate verso l'altra parte. L'articolo 36, paragrafo 2, dell'allegato fa riferimento al "territorio doganale della Comunità",

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'allegato III all'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, i termini "territorio doganale della Comunità" fanno riferimento al territorio doganale della Comunità europea (oggi

¹ Decisione del Consiglio del 18 novembre 2002. GU L 352 del 16.3.2005, pag. 1.

Unione europea) quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, fatte salve eventuali modifiche o l'abrogazione della legislazione in vigore.

Le note esplicative lasciano impregiudicato il titolo VII su Ceuta e Melilla dell'allegato III.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore con effetto immediato.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO SPECIALE UE – CILE PER LA COOPERAZIONE DOGANALE E LE NORME D'ORIGINE.

N. .../2010

in merito all'allegato III dell'accordo di associazione che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO SPECIALE,

visto l'accordo di associazione del 18 novembre 2002 che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, e in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, dell'allegato III, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III dell'accordo di associazione stabilisce le norme d'origine per i prodotti originari del territorio delle parti dell'accordo.
- (2) L'articolo 36, paragrafo 2, dell'allegato fa riferimento al "territorio doganale della Comunità".
- (3) Al fine di garantire la corretta applicazione territoriale dell'allegato, è opportuno definire in una nota esplicativa all'allegato i termini "territorio doganale della Comunità",

DECIDE:

Articolo 1

Ai fini dell'allegato III all'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, i termini "territorio doganale della Comunità" fanno riferimento al territorio doganale della Comunità europea (oggi Unione europea) quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, fatte salve eventuali modifiche o l'abrogazione della legislazione in vigore.

Le note esplicative lasciano impregiudicato il titolo VII su Ceuta e Melilla dell'allegato III.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore con effetto immediato.

Fatto a xxx,

*Per il comitato permanente
Il presidente*